TRIBUNALE

FORMULARIO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

RICORSI DIRETTI ([1])

[2026/997]

Ogni persona fisica o giuridica, sia essa rappresentata o meno da un avvocato, che intenda chiedere il gratuito patrocinio al fine di introdurre un ricorso diretto dinanzi al Tribunale o nell'ambito di una causa (ricorso diretto) di cui essa è parte, è invitata a prendere conoscenza delle informazioni di seguito riportate prima di compilare le varie sezioni del formulario. Un «Promemoria — Gratuito patrocinio» è altresì disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il presente formulario deve essere utilizzato ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio anteriormente alla presentazione di un ricorso diretto o in pendenza di quest'ultimo.

Il presente formulario non riguarda, invece, le domande di ammissione al gratuito patrocinio presentate nell'ambito di una causa pregiudiziale. Per quanto riguarda tali domande, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dagli articoli da 239 a 242 del regolamento di procedura e ai punti da 266 a 270 delle norme pratiche di esecuzione. Non esiste un formulario specifico relativo a tali domande.

1. Contesto giuridico

Le disposizioni relative al gratuito patrocinio concernenti i ricorsi diretti sono contenute nel regolamento di procedura del Tribunale (articoli da 146 a 150) e nelle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (punti da 15 a 17, 33, 49, 171, 172 e da 256 a 265) (in prosieguo: le «norme pratiche di esecuzione»).

Il regolamento di procedura del Tribunale e le norme pratiche di esecuzione sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea (http://curia.europa.eu), nell'ambito della sezione «Trattamento delle cause/Tribunale/Testi che disciplinano la procedura (Testi che disciplinano il procedimento)».

2. Regole di rappresentanza dinanzi al Tribunale

Il principio dell'**obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato** per quanto riguarda le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è sancito dall'articolo 19 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. In tal senso, ogni persona fisica o giuridica, per poter presentare un ricorso diretto dinanzi al Tribunale, deve essere rappresentata da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 51 del regolamento di procedura).

Qualora tale persona, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali, il regolamento di procedura prevede che essa abbia il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura). **A differenza del ricorso, che deve essere depositato da un avvocato che rappresenti la parte ricorrente, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata con o senza l'assistenza di un avvocato**.

3. Competenza del Tribunale e condizioni di ricevibilità

Il gratuito patrocinio non può essere accordato dal Tribunale qualora tale organo giurisdizionale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale il patrocinio è richiesto (articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

([1]) L'espressione «ricorsi diretti» è definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di procedura, nel senso che essa designa «l'insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale».